



Albo Pretorio N° 2188

Città di Santa Maria Capua Vetere

(Provincia di Caserta)

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N° 13 del 24.07.2020

Oggetto : Approvazione del regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI).

L'anno duemilaventi il giorno 24 del mese di Luglio alle ore 09,25 nella sala delle adunanze comunali, previo recapito di appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale, su convocazione del Presidente del Consiglio Comunale, in seduta ordinaria in 1^a convocazione. Al momento del presente provvedimento, risultano presenti e assenti i sottoelencati componenti:

n.	cognome e nome	presente	assente	n.	cognome e nome	presente	assente
	Mirra Antonio (Sindaco)	X					
1	Alfano Angelo	X		13	Fumante Davide	X	
2	Angelino Katia		X	14	Leonardi Maria Uccella		X
3	Baldassarre Agostino	X		15	Masciandaro Roberta	X	
4	Busico Paolo		X	16	Mastroianni Salvatore	X	
5	Capitelli Gerardo	X		17	Merola Michele	X	
6	Cauli Silvia		X	18	Milone Elisabetta	X	
7	Cipullo Pasquale	X		19	Pappadia Umberto		X
8	De lasio Edda	X		20	Pigrini Domenico	X	
9	De Lucia Fabio	X		21	Russo Carlo	X	
10	Di Monaco Gaetano		X	22	Santillo Mariagabriella		X
11	Di Nardo Francesco Rosario	X		23	Sepolvere Anna	X	
12	Feola Danilo	X		24	Viscardo Stefania	X	

Partecipa il Segretario Generale del Comune dott.ssa Mariaemilia Lista.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito il Presidente porre in discussione il quarto punto all'o.d.g. avente ad oggetto :
Approvazione del regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI).

Sentita la relazione del Sindaco, che verrà riportata nel verbale di seduta, nella quale ringrazia sia il Settore Finanziario per non essersi fermato un giorno per seguire tutte le novità sulle misure COVID19, sia l'Assessore Gatto per il lavoro svolto anche in materia finanziaria.

Sottolinea che il regolamento disciplina la riduzione, l'esenzione e i criteri per l'applicazione della TARI.

Evidenzia che, la Commissione Consiliare al Bilancio ha supportato questo lavoro che è stato approvato all'unanimità anche dalla Prima Commissione Consiliare.

Visto che non vi sono richieste di interventi sull'argomento e dichiarazioni di voto.

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti trasmesso con verbale n. 25 del 16.07.2020 e registrato al prot. n.ro 1294/Rag. del 17.07.2020

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal dirigente del Settore competente ai sensi del D.Lgs. 267/2000.

Sentito il Presidente porre in votazione la proposta di deliberazione.

Con votazione per appello nominale con il seguente esito : Consiglieri presenti 18, assenti 7 (Angelino, Busico, Cauli, Di Monaco, Leonardi, Pappadia, Santillo) , votanti 18, favorevoli 18.

DELIBERA

Di approvare, come approva, l'allegata proposta di deliberazione.

Successivamente con votazione per alzata di mano dall'analogo esito : Consiglieri presenti 18, assenti 7 (Angelino, Busico, Cauli, Di Monaco, Leonardi, Pappadia, Santillo) , votanti 18, favorevoli 18.

DELIBERA

Di dotare il presente atto della immediata eseguibilità.



SECRETARIO GENERALE

Prot. N° 15 Consiglio

Del 16/07/2020

Rif. Nota N

COMUNE DI Santa Maria Capua Vetere
Prov. (CE)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° _____
DEL _____

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

L'ASSESSORE AL RAMO

Premesso

- che l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- che l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014»*, ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- che l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

Visti

- l'art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attivita' con omogenea potenzialita' di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacita' contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attivita' produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficolta' di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attivita' viene svolta”*;
- l'art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: *“Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, puo' prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero;*
- l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

Esaminato

- lo schema di regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI),

Richiamati

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonche' per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la*

pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*
- il D.L. n. 124 del 26/10/2019, conv. in L. n. 157 del 19/12/2019 Art. 58-quinquies che stabilisce che all'allegato 1 al D.P.R. n. 158 del 27/04/1999, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) le parole: “uffici, agenzie, studi professionali”, ovunque ricorrono, sono **sostituite** dalle seguenti: “uffici, agenzie”;
 - b) le parole: “banche ed istituti di credito”, ovunque ricorrono, sono **sostituite** dalle seguenti: “banche, istituti di credito e studi professionali”.
- **PRESO ATTO** che in data 24 aprile 2020, con nota di chiarimento, IFEL – Fondazione ANCI aveva risposto ai quesiti posti da numerosi Comuni con riferimento alla possibilità di introdurre riduzioni di tariffe per quelle categorie di utenze non domestiche che avevano dovuto sospendere l'attività o esercitarla in forma ridotta a causa dei provvedimenti governativi sopra citati conseguenti all'emergenza sanitaria determinata dal virus COVID-19. Nella nota adesso citata IFEL ricordava ai Comuni la facoltà consentita dall'art. 660 della L. 147/2013 di deliberare “riduzioni atipiche” della tariffa, ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza al servizio tributi, prevedendone la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

Dato atto

- che il D.L. n. 34 del 19/05/2020 art. 138 ha allineato il termine di approvazione delle tariffe e delle aliquote Tari ed Imu al termine 31/07/2020, previsto per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2020, legge n. 27 del 24/04/2020 art. 107 comma 2, salvo proroga al 30/09/2020, giusti emendamenti in fase di conversione in legge del citato D.L. 34/20;

Dato atto

- che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

RICHIAMATO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Acquisiti

- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile da parte del Dirigente del servizio Finanziario;
- il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

Ritenuto

- necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all'approvazione del regolamento della TARI al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale presente in questo comune;

PROPONE

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento
- 2) di dare atto che, ai sensi di quanto riportato nel D.L. n. 124 del 26/10/2019, conv. in L. n. 157 del 19/12/2019 Art. 58-quinquies, il presente regolamento nonché le tariffe sono adeguate alle modifiche dalla stessa norma disposte, ovvero che all'allegato 1 al D.P.R. n. 158 del 27/04/1999, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) le parole: "uffici, agenzie, studi professionali", ovunque ricorrono, sono **sostituite** dalle seguenti: "uffici, agenzie";
 - b) le parole: "banche ed istituti di credito", ovunque ricorrono, sono **sostituite** dalle seguenti: "banche, istituti di credito e studi professionali".
- 3) di approvare il regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), composto da n°39 articoli e n° 3 allegati, che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 4) di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, vista la sua approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione ;

- 5) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
- 6) di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche sulla *home page*, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato.

L'Assessore al Ramo

Dott.ssa Gabriella Gatto

Gabriella Gatto



Oggetto:	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
-----------------	--

- PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
(D.Lgs. n° 267/2000 – Art. 49 comma 1)

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto degli articoli 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267 si rende parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Santa Maria Capua Vetere, 13/07/2020

**II DIRIGENTE
SETTORE FINANZIARIO**
Dott.ssa Celestino Giuseppina

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
(D.Lgs. n° 267/2000 – Art. 49 comma 1)

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto degli articoli 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267 si rende parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

Santa Maria Capua Vetere, 13/07/2020

**II DIRIGENTE
SETTORE FINANZIARIO**
Dott.ssa Celestino Giuseppina